

(N. 183)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1963

#### Aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone per l'approvazione intende essenzialmente andare incontro alla esigenza, vivamente sentita dalla categoria degli assistiti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di elevare la misura delle prestazioni economiche, che tanta rilevanza hanno nella lotta contro la malattia, in modo di adeguarla all'aumentato costo della vita.

Sussistono indubbiamente altri problemi e ulteriori provvidenze, che da varie parti e con varie iniziative si invocano a favore della categoria. Ma si è ritenuto che non sia consentito ulteriormente dilazionare la concessione, su cui indubbiamente cade l'universale consenso, di un adeguamento dell'indennità giornaliera post-sanatoriale, integrata dalla concessione di un assegno natalizio, così come previsto nel testo che si presenta.

Ciò accadrebbe indubbiamente se si volessero introdurre anche quelle altre prov-

videnze di cui si è fatto cenno, che richiedono, invero, un più ampio e approfondito studio della materia da compiersi anche nel quadro di un'organica e completa revisione di tutto il sistema dell'assicurazione contro le malattie in generale e contro la tubercolosi in particolare.

È perciò sembrato che, senza pregiudizio degli ulteriori interventi legislativi, che richiedono, come si è detto, un più lungo e meditato studio, si dovesse intanto provvedere alle più limitate, ma urgenti ed essenziali, esigenze alle quali il presente disegno di legge intende andare incontro.

Attualmente le prestazioni economiche sono così stabilite:

a) in caso di ricovero o di cura ambulatoriale per i lavoratori assicurati: indennità giornaliera di lire 300 integrata di quote complementari per i familiari a carico in misura pari a quella degli assegni familiari

dell'industria per tutto il periodo del ricovero o della cura ambulatoriale;

b) indennità post-sanatoriale per i dimessi dalle case di cura e per il periodo massimo di un anno nella misura di:

lire 600 giornaliere più le quote complementari per i familiari a carico come sopra detto e, per gli assicurati, in ogni caso, con un minimo giornaliero di lire 700;

lire 300 giornaliere per i primi sei mesi e lire 200 per i rimanenti 3 o 6 mesi (a seconda rispettivamente che il ricovero sia stato di durata inferiore o superiore ai 6 mesi) per i familiari dimessi dalle case di cura.

Ciò premesso, con l'articolo 1 si prevede che a far tempo dal 1° luglio 1963 le misure dell'indennità giornaliera e di quella post-sanatoriale sono maggiorate rispettivamente del 50 per cento e del 25 per cento. Vengono, ovviamente, mantenute ferme le maggiorazioni per i carichi familiari che, essendo previste dalla legge in misura corrispondente a quella degli assegni familiari per l'industria, seguono automaticamente la dinamica di queste ultime prestazioni previdenziali.

Si ritiene, inoltre, di dover porre in rilievo che sul piano sostanziale la decorrenza della nuova misura delle indennità predette, prevista a far tempo dal 1° luglio 1963, viene ad assumere una retroattività di una certa consistenza, in quanto con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 4 viene definitivamente attribuita, a coloro che ne hanno beneficiato, la anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche, comprensiva delle maggiorazioni per carichi familiari, corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, in data 11 aprile 1963, a tutti i tubercolotici assistiti dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi fruenti, alla data predetta, della indennità giornaliera ovvero della indennità post-sanatoriale.

Ed, infatti, la erogazione di detta anticipazione ha comportato un onere di un miliardo e duecento milioni di lire rispetto al maggior costo annuale derivante dall'aumen-

to proposto delle prestazioni economiche, valutato in 3 miliardi e 504 milioni di lire.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede, in accoglimento delle vivissime istanze dei tubercolotici, la corresponsione, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di uno speciale assegno per le feste natalizie in favore di tutti gli assistiti che fruiscono delle prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche, anche per una sola giornata, nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre.

Tale criterio è identico a quello già sperimentato per la concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia di cui alla legge 23 dicembre 1949, n. 952. Non è sembrato, infatti, possibile, non soltanto sul piano funzionale, ma anche su quello perequativo, erogare tale prestazione seguendo i criteri della tredicesima mensilità: ciò perchè in tal caso l'Istituto sarebbe costretto a rivedere la posizione di tutte le persone assistite nel corso dell'anno; molte di queste, in quanto riacquinate, già avrebbero diritto a percepire la tredicesima mensilità a carico del datore di lavoro e quindi si renderebbero necessari ulteriori accertamenti; infine, tutti coloro i quali venissero ricoverati o comunque ammessi alle cure t.b.c. proprio durante il periodo delle feste natalizie e perciò in istato di maggior bisogno, non avrebbero diritto a percepire tale prestazione.

Quanto alla determinazione della misura di tale assegno, la stessa viene prevista come segue:

a) lire 15.000 per gli assistiti per assicurazione propria, maggiorate di lire 1.000 per ogni familiare a carico;

b) lire 10.000 per gli assistiti in qualità di familiari a carico di lavoratore assicurato.

L'onere complessivo derivante dalla erogazione dell'assegno speciale predetto viene calcolato in lire 1.062 milioni.

Inoltre, in relazione all'esigenza di disciplinare gli interventi della gestione della assicurazione contro la tubercolosi in favore di iniziative attuate da Amministrazioni ed Enti pubblici in materia di prevenzione, profilassi e studio nel campo della tubercolosi,

viene, con l'articolo 3, prevista la facoltà per il Comitato speciale della tubercolosi di far proposte al Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. per la concessione di contributi in favore delle iniziative predette.

Sembra, infatti, che non possa non riconoscersi alla gestione tubercolosi la facoltà, data la rilevante posizione dalla stessa assunta, al di là dei veri e propri compiti assicurativi, nella lotta contro tale morbo, di intervenire a quelle iniziative intese, comunque, a realizzare, direttamente o indirettamente, una diminuzione del rischio.

Nell'intento, peraltro, di mantenere tali interventi entro giusti limiti, viene previsto che l'ammontare delle contribuzioni deliberate a tal fine non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 25 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per l'assicurazione contro la tubercolosi. Ciò comporta, sul piano pratico, allo stato attuale, un massimale annuo di poco più di 200 milioni di lire, ammontando i contributi base riscossi nel 1962 a 837 milioni di lire.

Viene pure previsto che le deliberazioni adottate per la concessione di detti contributi sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il successivo articolo 4, oltrechè attribuire definitivamente, come più avanti è stato

detto, a coloro che ne hanno beneficiato, la anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari corrisposta nell'aprile ultimo scorso dall'I.N.P.S., provvede anche a sanzionare sul piano formale i contributi concessi in base ai criteri e limiti previsti dalla presente legge, nei periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, nonchè la erogazione dell'assegno natalizio effettuata, negli anni 1960-61 e 1962, su deliberazione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. ai soli ricoverati nelle case di cura in gestione diretta, nella misura di lire 10.000 per gli assicurati aventi carichi familiari e di lire 5.000 per gli assicurati non aventi carichi familiari, per gli assistiti quali familiari di assicurati, per i coloni e mezzadri nonchè per i ricoverati a carico di altri enti (ConSORZI antitubercolari).

Infine, per quanto concerne il finanziamento degli oneri derivanti dal disegno di legge in esame, valutabili in complessivi 4.566 milioni di lire, si fa presente che, allo stato attuale, non si rende necessaria la imposizione di alcun maggior contributo in quanto la gestione assicurativa si è chiusa, al 31 dicembre 1962, con un avanzo di esercizio di 489 milioni di lire e un avanzo netto patrimoniale di lire 55.044 milioni ai quali sono da aggiungere lire 15.992 milioni per fondo riserva rischio e lire 2.080 milioni per fondo riserva ammortamento immobili.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

A decorrere dal 1° luglio 1963 le misure dell'indennità giornaliera e dell'indennità post-sanatoriale di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni sono rispettivamente maggiorate del 50 per cento e del 25 per cento.

La misura delle maggiorazioni delle indennità predette per i familiari a carico resta stabilita nell'importo previsto per gli assegni familiari della categoria industria.

**Art. 2.**

Agli assistiti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che usufruiscono delle prestazioni antitubercolari, sanitarie od economiche, anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre è corrisposto uno speciale assegno per le feste natalizie nelle seguenti misure:

a) lire 15.000 per gli assistiti per assicurazione propria.

La misura dell'assegno è elevata di lire 1.000 per ogni familiare a carico di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni;

b) lire 10.000 per gli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

L'assegno speciale compete, altresì, agli allievi delle scuole di istruzione professionale gestite dall'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

L'assegno speciale di cui ai precedenti commi è corrisposto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

**Art. 3.**

L'articolo 23 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, è integrato dal seguente punto 6°:

« 6° far proposte al Consiglio di amministrazione per la concessione di contributi, a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in favore di iniziative attuate da Amministrazioni ed Enti pubblici in materia di prevenzione, profilassi e studio nel campo della tubercolosi.

« L'ammontare dei contributi predetti non potrà eccedere complessivamente, per ciascun esercizio, l'importo corrispondente al 25 per cento dei contributi base riscossi nell'esercizio precedente dalla gestione per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

« Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione per la concessione dei contributi in favore delle iniziative predette sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

#### Art. 4.

L'anticipazione di una mensilità delle prestazioni economiche antitubercolari, corrisposta dall'I.N.P.S. in attuazione della deliberazione 11 aprile 1963, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, agli assistiti fruanti alla data predetta dell'indennità giornaliera ovvero di quella post-sanatoriale resta definitivamente acquisita a coloro che ne hanno beneficiato.

E altresì definitivamente attribuito ai beneficiari l'assegno di cui al precedente articolo 2 corrisposto per gli anni 1960, 1961 e 1962 nella misura e nei limiti previsti dalle deliberazioni del Comitato esecutivo dell'Istituto rispettivamente con deliberazioni del 21 dicembre 1960, 30 novembre 1961 e 29 novembre 1962.

Entro il limite massimo, per ciascun esercizio, stabilito dal precedente articolo, restano acquisite ai destinatari le concessioni di contributi deliberate dall'Istituto in favore di iniziative rientranti tra quelle indicate nel medesimo articolo 3.